



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02-12-2014

P. IL DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE “LEGGE SULLE FONDAZIONI”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DEFINIZIONI E ASPETTI GENERALI

Art. 1. (Definizioni)

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:
 - a) per “Legge”, la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per “Registro”, il Registro delle Fondazioni previsto all’articolo 7;
 - c) per “Registro dei Revisori Contabili”, il registro dei Revisori Contabili istituito dalla legge 27 ottobre 2004, n. 146;
 - d) per “Società Fiduciaria”, la Società autorizzata all’esercizio dell’attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
 - e) per “Cancelliere”, il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
 - f) per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica e/o giuridica che versi nelle condizioni previste all’art. 1, comma 1 punto 9 della legge 23 Febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) per “AIF” si intende l’Agenzia di Informazione Finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla legge 17 Giugno 2008, n. 92 e successive modifiche;
 - h) per “Ente”, l’Ente privato dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, senza scopo di lucro, diverso dalle Società, che non esercita attività economica, disciplinato dalla legge;
 - i) per “Ente a scopo non lucrativo o no profit”, gli Enti di cui alla precedente lettera h);
 - j) per “Certificazione”:
 - 1) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di liquidazione coatta o d’ufficio e il Certificato di revoca della licenza;
 - 2) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale, il Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato di liquidazione coatta o d’ufficio e il Certificato di revoca della licenza.
 - k) per “controllo formale della documentazione” da parte del Cancelliere, la verifica esclusivamente della esistenza dei requisiti di forma negli atti, della presenza dei documenti, della Certificazione, dell’assenza delle condizioni per l’integrazione della definizione di Soggetto Inidoneo, e della produzione degli



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

altri documenti richiesti specificamente dalla legge al fine delle iscrizioni di atti e dati nel Registro.

2. La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 2) lettera j) del comma che precede. Con riferimento alle persone fisiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone giuridiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emergano i contenuti del Certificato di Vigenza e che sia emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle fondazioni nel Paese in cui la persona giuridica ha sede. Il Commissario della Legge competente potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della Certificazione. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla Legge, la Certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell'Autorità consolare competente, che dovrà indicare anche l'esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle Autorità statali straniere.
3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi potranno sostituire la Certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
4. La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della Fondazione.

Art. 2.
(Finalità)

1. La presente Legge è destinata a dare piena attuazione ai principi contenuti all'art. 6 della Legge 08 Luglio 1974, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni (Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese).
2. La presente legge si propone inoltre di:
 - a) valorizzare la realizzazione di interessi di carattere generale o di determinate categorie di soggetti che non perseguano finalità di lucro;
 - b) garantire lo svolgimento di attività caratterizzate dalla pubblica utilità o utilità sociale;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- c) garantire un efficace controllo delle Fondazioni al fine di prevenire e reprimere gli abusi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. La presente Legge è altresì destinata al conseguimento dell'obiettivo di uniformare/allineare la legislazione sammarinese al rispetto delle raccomandazioni e degli *standards* internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 3.

(Ambito di applicazione ed esclusione)

1. La presente Legge disciplina le Fondazioni giuridicamente riconosciute che hanno sede nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge, la Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le fondazioni bancarie che rimangono disciplinate dalla Legge 29 Novembre 1995, n. 130.
3. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della presente legge, le fondazioni, gli enti privati, i comitati e più in generale ogni forma di aggregazione, che, indipendentemente dalle finalità non abbia ottenuto il riconoscimento giuridico e l'iscrizione nel registro.
4. Negli enti di cui al comma che precede, rispondono delle obbligazioni illimitatamente e con il proprio patrimonio coloro che hanno agito direttamente anche ed ai fini delle eventuali responsabilità penali.

Art. 4.

(Definizione e scopi della Fondazione)

1. Per Fondazione si intende un ente privato disciplinato dalla presente legge, dotato di personalità giuridica, di una organizzazione di beni, di un patrimonio e di autonomia patrimoniale, senza scopo di lucro, diverso dalle Società, che non esercita attività economica, creato da uno o più fondatori, persone fisiche e/o giuridiche, che destinano, in piena autonomia il patrimonio ad un determinato scopo esclusivamente di pubblica utilità ed in uno dei settori indicati al comma 3 del presente articolo.
2. Nella Fondazione è determinante il patrimonio destinato dal Fondatore alla Fondazione per il raggiungimento degli scopi da esso individuati.
3. Le Fondazioni individuano la loro attività in uno o più dei seguenti settori di intervento:
 - a) Culturale;
 - b) Sanitario e assistenziale;
 - c) Artistico;
 - d) Musicale, Teatrale, Ballo;
 - e) Danza;
 - f) Volontariato;
 - g) Istruzione e formazione;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- h) Tutela dei diritti civili;
 - i) Tutela dell'ambiente;
 - j) Promozione dell'arte;
 - k) Culto;
 - l) Ricreativo;
 - m) Assistenziale;
 - n) Solidarietà Sociale;
 - o) Ricerca scientifica;
 - p) ogni altro settore diverso da quelli sopra elencati che non preveda l'esercizio di una attività economica ad eccezione delle attività strettamente accessorie direttamente connesse di cui al successivo art. 50 e che non costituisca attività riservata a particolari autorizzazioni o comunque disciplinata da leggi speciali.
4. In ogni caso lo scopo delle Fondazioni deve essere lecito, determinato e determinabile dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto Sociale e rispettare le norme della presente legge e le eventuali autorizzazioni prescritte per determinati settori di attività in relazione a leggi speciali di riferimento.

Art. 5.

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale- ONLUS)

1. Per Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) si intendono gli enti privati, diversi dalle Società, costituiti sotto forma di Fondazioni, che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e con attività diretta a fini altruistici e che operano, con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse, in uno o più dei seguenti settori di intervento:
- a) Attività a solidarietà presunta**
 - 1) assistenza sociale e socio sanitaria;
 - 2) beneficenza;
 - 3) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
 - 4) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente;
 - 6) promozione della cultura e dell'arte;
 - b) Attività a solidarietà condizionata**
 - 1) assistenza sanitaria;
 - 2) istruzione,
 - 3) formazione;
 - 4) tutela dei diritti civili.
2. Le attività a solidarietà condizionata si considerano solidaristiche solo quando dall'atto costitutivo e dallo statuto risulti che sono dirette ad arrecare beneficio a categorie di soggetti predeterminati che versino in specifiche condizioni di



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- bisogno ovvero persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari.
3. Per attività di beneficenza debbono intendersi le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti o comunque finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operino direttamente nei confronti delle suddette persone ed anche a favore di altre Onlus o di enti pubblici.
 4. Per attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente si intende l'attività svolta, con le autorizzazioni dei competenti organi previste dalle leggi speciali di riferimento, in uno o più dei seguenti settori:
 - a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
 - b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
 - c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
 - d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
 - e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
 - f) riduzione dei consumi energetici;
 - g) smaltimento dei rifiuti;
 - h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
 - i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
 - j) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
 5. Per attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente si intende l'attività svolta direttamente dalla fondazione o da queste affidata ad università, enti di ricerca o altre fondazioni che la svolgano direttamente.
 6. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale vengono iscritte nell'apposito registro di cui al successivo art. 7 con l'acronimo, dopo la denominazione, di ONLUS e potranno godere di particolare trattamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e potranno ottenere agevolazioni di carattere fiscale e tributario in conformità agli scopi perseguiti e sulla base di apposite disposizioni normative che saranno emanate con Decreto Delegato.
 7. Con Decreto Delegato potranno essere variati, ampliati o ridotti i settori di attività di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

(Requisiti della Fondazione, Responsabilità)

1. La Fondazione può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche.
2. In ogni caso la Fondazione non può essere costituita da persone giuridiche che esercitano la propria attività nell'ambito dell'attività fiduciaria.
3. La destinazione, anche per testamento purché redatto nella forma di testamento pubblico, di un complesso di beni patrimoniali ad uno scopo stabilito da chi dispone il patrimonio, può essere finalizzata alla costituzione di una fondazione.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

4. L'atto di fondazione può essere revocato fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento di cui al successivo articolo 16, tuttavia tale facoltà non è esercitabile dagli eredi.
5. Non possono costituire la Fondazione e neppure assumere cariche negli organi sociali le persone fisiche e/o giuridiche che rivestano la qualifica di "Soggetto Inidoneo".
6. Nelle fondazioni giuridicamente riconosciute, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la fondazione con il proprio patrimonio.
7. La violazione delle disposizioni contenute ai commi 2 e 5 del presente articolo comporta la nullità della fondazione.

Art. 7.

(Registro delle Fondazioni)

1. E' istituito il registro delle Fondazioni, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna Fondazione:
 - a) estremi dell'atto costitutivo;
 - b) la denominazione, con l'indicazione dell'acronimo Onlus per Fondazioni che esercitano le attività indicate al precedente articolo 5;
 - c) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
 - d) l'ammontare del Patrimonio e sue variazioni;
 - e) il settore di intervento tra quelli elencati al comma 3 dell'articolo 4 ed eventuali modificazioni;
 - f) generalità dei legali rappresentanti, dei componenti il consiglio direttivo, dei sindaci, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
 - g) data di approvazione del bilancio;
 - h) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della Fondazione, l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare.
2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda del legale rappresentante o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.
3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali delle assemblee delle Fondazioni dai quali risultano le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'introduzione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e alle nomine delle cariche sociali, entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi i diversi termini indicati dalla legge.
4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. I verbali delle Fondazioni, le istanze, i certificati, i provvedimenti di iscrizione e in generale tutti gli atti contenuti nel fascicolo della Fondazione presso il Tribunale possono essere creati, trasmessi, depositati,



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- comunicati, notificati, tenuti e conservati in formato elettronico, con le modalità e le garanzie che saranno stabilite con apposito regolamento del Congresso di Stato.
5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.
 6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.
 7. Per ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le Certificazioni relative al o ai fondatori, ai componenti il Consiglio Direttivo, ai sindaci nominati in sede di costituzione della Fondazione.
 8. Il deposito presso la Cancelleria delle Certificazioni di coloro che ricoprono le cariche sociali, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione, ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.
 9. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.
 10. I membri del Consiglio Direttivo, sindaci, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.

Art. 8
(Patrimonio della Fondazione)

1. Il patrimonio nelle Fondazioni è formato:
 - a) dal complesso di beni o somme di danaro conferiti e destinati dal fondatore all'atto della costituzione;
 - b) da apporti del fondatore successivi alla costituzione;
 - c) dai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività accessorie e direttamente connesse con gli scopi di cui all'art. 50;
 - d) da erogazioni, donazioni elargizioni, liberalità e legati;
 - e) da contributi sia pubblici che privati;
 - f) dai beni immobili e mobili;
 - g) dagli avanzi di gestione;
 - h) dai fondi di riserva statutariamente previsti.

Art. 9
(Ammontare del Patrimonio nelle Fondazioni)

1. L'ammontare del patrimonio nelle fondazioni non può essere inferiore a € 50.000,00= (euro cinquantamila).

(CAPO II)
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PATRIMONIO DELLE FONDAZIONI



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Art. 10
(Conferimenti e versamenti)

1. Nelle Fondazioni il Patrimonio della Fondazione è stabilito dall'atto costitutivo e dallo Statuto Sociale.
2. Il patrimonio nelle Fondazioni, quando lo statuto non preveda diversamente viene conferito in danaro che deve essere integralmente versato presso un istituto di credito sammarinese entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 7.
3. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dalla Legge 5 ottobre 2011 n. 159, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura del Presidente della Fondazione.
4. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della Fondazione e si deve procedere alla liquidazione. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente al Consiglio Direttivo un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti.
5. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo della Fondazione o alla delibera di aumento del patrimonio.
6. Il Fondatore che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.
7. Per i beni conferiti il Fondatore è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
8. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 29. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento del patrimonio.

Art. 11
(Fondatore Unico)

1. Le Fondazioni possono avere un fondatore unico al momento della loro costituzione.
2. Il fondatore unico esercita i poteri e diritti attribuiti agli associati o all'assemblea nelle associazioni.
3. L'esistenza del fondatore unico deve essere iscritta nel Registro.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

4. In caso di insolvenza della Fondazione, il fondatore unico risponde illimitatamente delle obbligazioni della Fondazione esclusivamente qualora:
- a) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del fondatore unico non sia formulata entro i termini previsti dall'articolo 16, in caso di costituzione di fondazione con atto unilaterale, ovvero
 - b) i conferimenti non risultino interamente versati entro il termine di sessanta giorni dalla data di iscrizione nel registro della fondazione costituita con atto unilaterale.

Art. 12

(Riduzione del Patrimonio nelle Fondazioni)

1. Quando risulta che il patrimonio della fondazione è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio Direttivo, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare il fondatore per gli opportuni provvedimenti e, qualora il patrimonio non sia prontamente ricostituito, il fondatore dovrà provvedere a ridurre il patrimonio salvi i limiti di legge previsti dal precedente articolo 9.
2. La riduzione del patrimonio può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi della Fondazione. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.
3. La convocazione del Fondatore che deve provvedere alla riduzione del patrimonio, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui il Fondatore, convocato a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza del Consiglio Direttivo, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del patrimonio in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.
5. Se, per la perdita di oltre un terzo del patrimonio, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, il Consiglio Direttivo deve convocare il fondatore per i provvedimenti di cui all'art. 53.

Art. 13

(Aumento del Patrimonio nelle Fondazioni)

1. Non può essere deliberato l'aumento di patrimonio fino a che quello precedentemente sottoscritto non sia interamente versato.
2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma che precede, i membri del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai terzi.
3. Il Fondatore può aumentare il patrimonio della fondazione imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

4. In ogni caso di aumento del patrimonio nelle Fondazioni, il Fondatore è tenuto al versamento con le modalità ed i termini stabiliti al precedente articolo 10.

CAPO III
DELLA COSTITUZIONE E DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLE
FONDAZIONI

Art. 14
(Forma dell'Atto Costitutivo)

1. L'atto costitutivo della Fondazione deve avere, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da Notaio.

Art. 15
(Contenuto dell'atto costitutivo della Fondazione)

1. L'atto Costitutivo deve indicare, a pena di nullità:
- a) la denominazione;
 - b) le finalità tra uno o più settori di attività elencati al comma 3 del precedente articolo 4;
 - c) l'assenza di fine di lucro e previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i fondatori neppure in forma indiretta;
 - d) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, del bilancio e della nota integrativa e le relative modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi sociali;
 - e) le modalità di scioglimento ed estinzione della Fondazione;
 - f) le modalità di devoluzione a fini esclusivamente pubblici del patrimonio in caso di scioglimento della fondazione;
 - g) la gratuità delle cariche elettive e degli incarichi, fatto salvo il rimborso delle spese;
 - h) per le Onlus l'esatta tipologia e caratteristiche dei soggetti beneficiari delle attività svolte dalle Onlus stesse;
 - i) la denominazione;
 - j) la durata;
 - k) la sede;
 - l) il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza del Fondatore o dei Fondatori, ovvero denominazione, data e luogo di costituzione, sede e numero di iscrizione nel registro delle società per le persone giuridiche che hanno partecipato in qualità di fondatori alla stipulazione dell'atto costitutivo della fondazione stessa;
 - m) per le fondazioni l'indicazione del patrimonio e/o dei beni destinati alla fondazione dal fondatore;
 - n) le norme sul patrimonio e sui proventi della Fondazione;
 - o) la nomina dei primi componenti degli organi sociali;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- p) l'indicazione delle norme relative al funzionamento della Fondazione.
2. Lo statuto contiene le norme relative alla nomina, convocazione, composizione e poteri degli organi sociali, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza ed inoltre le norme relative al funzionamento degli organi sociali della Fondazione.
 3. Anche se oggetto di atto separato, lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo.

Art. 16

(Deposito dell'atto costitutivo, iscrizione nel registro, effetti dell'iscrizione ed acquisto della personalità giuridica)

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della Fondazione, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla Legge, deve depositarne copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, il fondatore nelle Fondazioni o comunque il legale rappresentante nominato può provvedervi a spese della Fondazione.
3. L'iscrizione della Fondazione è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
4. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, entro 10 giorni dalla richiesta di iscrizione iscrive la Fondazione nell'apposito Registro ovvero emette provvedimento motivato di diniego da notificarsi al soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
5. Qualora il Cancelliere rifiuti l'iscrizione nel Registro, ovvero non provveda all'iscrizione nel termine di cui al comma che precede, il notaio, o, in difetto, il legale rappresentante nominato o il fondatore nella Fondazione, può ricorrere al Commissario della Legge entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di diniego ovvero dalla scadenza del termine entro il quale il Cancelliere avrebbe dovuto emettere il provvedimento. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, ordina con decreto l'iscrizione della Fondazione nel Registro. In caso di diniego dell'iscrizione della Fondazione nel Registro, il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
6. L'iscrizione della Fondazione nel Registro è comunicata dal Cancelliere anche al Comitato di Controllo delle Fondazioni di cui al successivo articolo 39 entro 15 giorni dall'esecuzione della formalità.
7. Con l'iscrizione nel Registro, la Fondazione acquista personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione dal registro medesimo.
8. Per le operazioni compiute in nome della Fondazione prima dell'iscrizione, sono illimitatamente, solidalmente e personalmente responsabili verso i terzi coloro che



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

hanno agito. Sono altresì solidalmente, illimitatamente e personalmente responsabili anche coloro che tra i fondatori nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. I patti contrari non sono opponibili ai terzi.

9. Con l'acquisto della personalità giuridica, il patrimonio della Fondazione è distinto dal patrimonio dei Fondatori.
10. Nelle fondazioni giuridicamente riconosciute, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la fondazione con il proprio patrimonio.
11. L'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica, di accettare donazioni di beni immobili o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII.
12. L'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili all'estero senza l'autorizzazione del Comitato di Controllo con le modalità stabilite al successivo art. 49.

Art. 17
(Modifiche allo Statuto)

1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata; il notaio rogante, entro trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro e, contestualmente al deposito, allega le eventuali autorizzazioni e documenti richiesti. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel Registro.
2. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla Legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine al legale rappresentante. Il Legale rappresentante nei trenta giorni successivi e, in mancanza, il sindaco unico o ciascun membro del collegio sindacale a spese della Fondazione, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
3. Nelle Fondazioni le clausole dello Statuto possono essere modificate su richiesta del Fondatore, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

Art. 18
(Nullità della Fondazione)

1. Avvenuta l'iscrizione nel Registro, la nullità della fondazione può essere dichiarata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, oltreché per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15 anche nell'ipotesi di illiceità dello scopo.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

2. La dichiarazione della nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della Fondazione dopo l'iscrizione nel Registro il fondatore o i fondatori, non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori.
3. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel Registro.
4. La sentenza che dichiara la nullità contiene l'ordine di scioglimento e di messa in liquidazione della fondazione e deve essere iscritta nel Registro.

TITOLO II
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI

CAPO I
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19
(Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di tre membri compreso il Presidente nominato per il primo periodo di carica, con l'atto costitutivo, ha il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento degli scopi della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo attua, nel rispetto degli scopi statutari le volontà del fondatore.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) persegue le finalità e gli scopi istituzionali previsti nell'atto costitutivo e nello statuto sociale della fondazione;
 - b) delibera la stipula di contratti di fornitura per beni e servizi e favore della Fondazione;
 - c) propone al fondatore o ai fondatori l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili funzionali all'esercizio delle attività di competenza della Fondazione;
 - d) delibera l'accensione di mutui;
 - e) predispose il Bilancio, il conto profitti e perdite e la nota integrativa;
 - f) delibera l'assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti;
 - g) propone al fondatore o ai fondatori tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla loro valutazione;
 - h) delibera tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della fondazione;
4. Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, il Vice-Presidente al quale sono affidate le funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

5. Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, il Tesoriere che senza autonomia gestionale provvede esclusivamente su delega del Consiglio Direttivo a custodire e disporre del patrimonio della Fondazione.
6. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve avere la residenza nella Repubblica.

Art. 20

(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo e, se eletti, decadono dalla carica i "Soggetti Inidonei".
2. Lo statuto può inoltre prevedere altre cause di incompatibilità, limiti e criteri per l'assunzione della carica o la decadenza da membro del Consiglio Direttivo.
3. Nelle fondazioni la carica di membro del Consiglio Direttivo può essere assunta da soggetti, persone fisiche ivi compreso il Fondatore che siano soggetti idonei ai sensi della presente legge.

Art. 21

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

1. Lo statuto deve contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del Consiglio Direttivo. In ogni caso, deve prevedere:
 - a) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere quorum costitutivi e deliberativi più elevati, anche per singole deliberazioni;
 - b) che non sono ammesse procure;
 - c) che le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario estensore nominato di volta in volta dal Consiglio o permanentemente dal Consiglio stesso anche fra persone scelte tra i non appartenenti;
 - d) che le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto, nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.
2. Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio direttivo possano tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il verbale è redatto da notaio. In questo caso, lo statuto dovrà comunque prevedere che:
 - a) il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;
 - b) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
 - c) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Art. 22

(Durata dell'incarico dei membri del Consiglio Direttivo)

1. L'incarico di membro del Consiglio Direttivo può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.
2. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dal fondatore anche prima della scadenza del termine purchè ricorra una giusta causa.
3. In caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale, nelle fondazioni la revoca e/o la nomina dei membri del Consiglio Direttivo potrà avvenire dietro deliberazione del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39.
4. I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri membri del Consiglio Direttivo, o, in difetto, ai sindaci.
5. La rinuncia di un membro del Consiglio direttivo può avere effetto immediato se la maggioranza del consiglio direttivo rimane in carica.
6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare il fondatore o i fondatori perché provvedano alla sostituzione dei mancanti.
7. Se vengono a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo, la convocazione del fondatore o dei fondatori nelle fondazioni per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio, deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale.
8. La cessazione dei membri del Consiglio Direttivo per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.

Art. 23

(Potere di rappresentanza, Presidente)

1. Il potere di rappresentanza, attraverso il quale la Fondazione acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, salva diversa disposizione dello Statuto, compete al Presidente del Consiglio Direttivo che ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nelle finalità statutarie salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dallo statuto.
2. Gli atti relativi al Bilancio sono sottoscritti dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni giudiziarie, amministrative e di resistere ad azioni promosse contro la Fondazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
6. L'inosservanza dei limiti derivanti dalle finalità statutarie o dallo statuto non può essere opposta ai terzi in buona fede.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Art. 24

(Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo)

1. Il membro del Consiglio Direttivo assente o dissenziente o ciascun membro del collegio sindacale, possono impugnare le deliberazioni del consiglio Direttivo che non sono prese in conformità della legge o dello statuto con le modalità di cui ai successivi commi.
2. Contro le illegittime deliberazioni ciascun membro del Consiglio Direttivo ed i sindaci possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impuginate. Il ricorso deve essere proposto presso la Cancelleria entro il termine di dieci giorni dal deposito della copia del verbale del Consiglio Direttivo; in mancanza di deposito il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione, purché non oltre il termine di due anni dalla deliberazione medesima.
3. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare *prima facie* seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione.
4. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opposenti, al Legale Rappresentante ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.
5. Entro trenta giorni dalla notifica e sempreché il Consiglio Direttivo non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, gli opposenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
6. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.
7. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico del Consiglio Direttivo.
8. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.

Art. 25

(Responsabilità dei Membri del Consiglio Direttivo)

1. I membri del Consiglio Direttivo devono adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e sono responsabili in solido della gestione della Fondazione giusta le regole del mandato, salvo il disposto dell'articolo seguente e senza pregiudizio delle sanzioni penali.
2. In particolare rispondono:
 - a) della regolare tenuta dei libri sociali e contabili;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- b) della oculata vigilanza sulla gestione;
 - c) della rispondenza dei bilanci ai principi di cui all'articolo 37;
 - d) dell'obbligo di destinare le risorse economiche e finanziarie della Fondazione esclusivamente agli scopi statuari;
 - e) della diligente esecuzione degli eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dei provvedimenti e/o prescrizioni emanate del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39;
 - f) dei danni che siano derivati alla Fondazione dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o beni della della Fondazione.
3. I membri del Consiglio Direttivo rispondono verso i creditori della Fondazione per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità dei creditori può essere esercitata quando il patrimonio della Fondazione risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
4. I membri del Consiglio Direttivo sono pure responsabili personalmente verso il fondatore ed anche verso i terzi che siano stati danneggiati da atti colposi o dolosi da loro compiuti.
5. L'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo è promossa, dal Fondatore e, in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale, dal Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39.
6. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio dei membri del Consiglio Direttivo e in questo caso la loro sostituzione avviene con le modalità di cui al precedente articolo 22.
7. La Fondazione può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate, con atto di rinuncia del fondatore e, in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale, dal Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39. La rinuncia non è opponibile ai creditori sociali, mentre la transazione può essere impugnata da questi solo se ricorrono gli estremi dell'*actio pauliana*.
8. I membri del Consiglio Direttivo, i sindaci, i liquidatori sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale possono essere sospesi dalle loro funzioni con provvedimento dello stesso organo o ufficio competente all'assegnazione dell'incarico. La condanna per i fatti di cui al presente comma comporta la decadenza definitiva dalla carica e l'incapacità ad assumere le funzioni di membro del Consiglio Direttivo o liquidatore, di Fondazioni per il tempo che sarà fissato dalla sentenza.

Art. 26
(Limiti della Responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo)



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

1. La responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri membri o dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali il membro del Consiglio Direttivo che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale stesso.

**CAPO III
DEI SINDACI**

Art. 27

(Nomina, cessazione e decadenza)

1. La nomina del sindaco unico è obbligatoria nelle Fondazioni.
2. E' facoltà delle fondazioni nominare un Collegio Sindacale in luogo del sindaco unico.
3. Il sindaco unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Fondatore, in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale, la nomina del sindaco viene effettuata dal Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39.
4. Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi.
5. La cessazione del sindaco per scadenza del termine, rinuncia all'incarico, decadenza, ha effetto dal momento in cui esso è stato sostituito.
6. L'incarico di sindaco è rinnovabile, liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta causa.
7. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge sentito l'interessato.
8. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad almeno una riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 28

(Sostituzione)

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco unico, la sostituzione viene deliberata dal fondatore, in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale la sostituzione potrà avvenire dietro deliberazione del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39.
2. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci del collegio sindacale, quando volontariamente nominato, la sostituzione viene deliberata dal fondatore, in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale la sostituzione potrà



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

avvenire dietro deliberazione del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39; in tal caso i nuovi sindaci nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 29
(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
 - a) siano "Soggetti Inidonei";
 - b) siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei membri componenti il Consiglio Direttivo della Fondazione, coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del fondatore;
 - c) siano in ogni modo legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - d) risultino cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili;
 - e) siano stati cancellati o radiati dall'albo professionale;
 - f) abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge;
2. Lo statuto può prevedere cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 30
(Composizione del collegio sindacale e requisiti del Sindaco Unico)

1. Il collegio sindacale, quando volontariamente nominato, si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato in seno al collegio a maggioranza dei suoi membri.
6. Il sindaco unico, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 31
(Riunioni del Collegio Sindacale)



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

1. Il collegio sindacale, quando volontariamente nominato deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 36, comma 4, lettera b), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.

Art. 32

(Doveri e poteri del Collegio Sindacale o del sindaco unico)

1. Il sindaco unico, o il collegio sindacale quando volontariamente nominato, deve
 - a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali;
 - b) esercitare il controllo contabile;
 - c) intervenire alle riunioni del consiglio direttivo;
 - d) esprimere ai membri del consiglio direttivo pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazioni del patrimonio o la stipulazione di contratti di mutuo;
 - e) manifestare ai membri del consiglio direttivo il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del consiglio direttivo;
 - f) eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei componenti il consiglio direttivo;
 - g) convocare il fondatore, previa comunicazione ai membri del consiglio direttivo, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
 - h) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge;
 - i) segnalare al Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39 fatti di rilevante gravità per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. Il sindaco può in qualsiasi momento:
 - a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere ai membri del consiglio direttivo qualunque informazione e notizia rilevante ai fini del controllo ed anche sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari;
3. In presenza di collegio sindacale, i poteri di cui al comma 2 sono esercitabili dal singolo sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del collegio sindacale stesso. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al collegio sindacale.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo ed ispezione, decisioni o deliberazioni del sindaco unico, dei membri del collegio sindacale o del collegio sindacale stesso, devono risultare dal libro previsto dall'articolo 49, comma 4, lettera b).

Art. 33
(Responsabilità)

1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. I sindaci rispondono verso la fondazione, il fondatore ed i terzi, solidalmente con i componenti il Consiglio Direttivo, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.
3. L'azione sociale di responsabilità è promossa dal fondatore, e in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale, dietro deliberazione del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 34
(Segnalazione ai sindaci)

1. Il fondatore può segnalare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale o al sindaco unico, il quale, deve indagare senza ritardo sui fatti segnalati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte allo stesso fondatore, convocandolo immediatamente se la denuncia appare fondata, e, qualora ve ne siano i requisiti, proporre la denuncia al Tribunale ai sensi dell'articolo 35.

Art. 35
(Denuncia al Tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che i componenti il Consiglio Direttivo abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla fondazione, il sindaco unico, il collegio sindacale ovvero il fondatore e, in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale il Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39, possono denunciare tali gravi irregolarità al Commissario della Legge.
2. Il Commissario della Legge, sentiti i componenti il Consiglio Direttivo, il sindaco unico o i membri del collegio sindacale, ovvero i denunzianti, assunta ogni opportuna informazione ed espletate le indagini sommarie del caso, può ordinare una inchiesta a spese della fondazione, avvalendosi anche di periti nominati d'ufficio; può altresì imporre ai denunzianti il deposito di una cauzione per le spese e l'eventuale risarcimento dei danni.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

3. Se le irregolarità denunciate sussistono, il Commissario della Legge, a seconda delle circostanze emergenti, potrà disporre i provvedimenti d'urgenza che appaiono più idonei a limitare gli effetti di tali irregolarità, ed emanare ogni disposizione occorrente eliminare l'irregolarità e, qualora necessario, per assicurare la continuità dell'attività della fondazione. A tal fine, potrà convocare il fondatore per le deliberazioni conseguenti, e nominare un amministratore giudiziario, previa revoca dei componenti il Consiglio Direttivo in carica.
4. L'amministratore giudiziario è incaricato dell'ordinaria amministrazione; eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione necessari per prevenire irreparabili pregiudizi alla Fondazione, devono essere autorizzati dal Commissario della Legge; può proporre l'azione sociale di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo ed i sindaci, e, qualora la fondazione versi in situazione di insolvenza, presentare istanze per l'apertura di procedure concorsuali.
5. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca il fondatore per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se sussistente una causa di scioglimento, la liquidazione della fondazione. L'amministratore giudiziario deposita in Tribunale, assieme all'avviso di convocazione, il rendiconto della gestione.

TITOLO III
DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE FONDAZIONI E DEL BILANCIO

Art. 36
(Libri sociali e scritture contabili obbligatorie)
Denuncia al Tribunale)

1. Le Fondazioni devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.
2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati nella sede della Fondazione per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.
4. Le fondazioni debbono inoltre tenere:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
 - b) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico.
5. I libri indicati al comma 4 debbono essere conservati nella sede della Fondazione per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Ragioniere Commercialista regolarmente iscritto all'albo



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

professionale sammarinese fatto salvo l'obbligo di esibizione alle autorità competenti in caso di richiesta, verifica o ispezione.

6. Prima del loro uso tutti i libri debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro con l'indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.

Art. 37
(Il bilancio)

1. Il bilancio è il documento attraverso il quale il Consiglio Direttivo, per ogni esercizio sociale che coincide con l'anno solare, rappresentano il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell'esercizio.
2. Per la redazione del bilancio, i principi di redazione dello stesso, la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, il contenuto dello stato patrimoniale, le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, il contenuto del conto economico, l'iscrizione dei ricavi, proventi e oneri, i criteri di valutazione del bilancio, il contenuto della nota integrativa, la relazione dei sindaci, deposito del bilancio e pubblicazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili le norme di cui al titolo III art. 74 e seguenti della legge 23 Febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle Fondazioni il bilancio e la nota integrativa sono approvate dal solo Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
DEGLI OBBLIGHI E DIVIETI NELLE FONDAZIONI

Art. 38
(Obblighi delle Fondazioni)

1. Le fondazioni sono tenute:
 - a) - ad aggiornare costantemente i libri e la documentazione obbligatoria indicata all'art. 36;
 - b) - a redigere ed approvare il bilancio e la nota integrativa annuali;
 - c) - a tenere ed aggiornare costantemente la contabilità inerente le entrate e le uscite;
 - d) - a perseguire esclusivamente le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto dirette al perseguimento di interessi collettivi dei suoi appartenenti o di terzi;
 - e) - a non esercitare direttamente ed indirettamente qualunque attività economica o comunque avente fine di lucro e comunque attività diverse da quelle istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto sociale ad eccezione delle attività accessorie e direttamente connesse con gli scopi e le finalità istituzionali delle Fondazioni, di cui al successivo art. 50;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- f) - a non acquisire sia direttamente che indirettamente partecipazioni in imprese e società di qualunque tipo aventi scopo di lucro;
- g) - a non distribuire sia in modo diretto sia in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione; costituiscono indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione:
- 1) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, ai fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo, nonché loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado e a imprese e/o società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;
 - 2) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale:
 - a) per valore normale di beni immobili si deve intendere il valore individuato sulla base dei criteri dettati dall'art. 25 della Legge 29 ottobre 1981 n. 85
 - b) per valore normale di beni diversi dai beni immobili, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi;
 - 3) la corresponsione agli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori ad € 2.000,00= (euro duemila) fatto salvo il diritto all'integrale rimborso delle spese per attività strettamente correlate all'esercizio delle funzioni nell'interesse della fondazione;
 - 4) la corresponsione agli organi di controllo di emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dai tariffari in vigore fatto salvo il diritto all'integrale rimborso delle spese per attività strettamente correlate all'esercizio delle funzioni nell'interesse della fondazione;
 - 5) la corresponsione, a soggetti diversi dai soggetti vigilati e autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, di interessi passivi superiori a quelli praticati dai soggetti vigilati ed autorizzati in dipendenza di prestiti;
 - 6) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento;
- h) - a destinare le risorse economiche, gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
- i) - a richiedere al Consiglio dei XII la prescritta autorizzazione per accettare donazioni di beni immobili, eredità o di conseguire legati;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- j) - ad acquistare, previa autorizzazione del Consiglio dei XII, beni immobili, che siano esclusivamente destinati e confacenti alle esigenze ed agli scopi della Fondazione; a tal fine alla richiesta di autorizzazione al Consiglio dei XII per l'intestazione di beni immobili siti in Repubblica, dovrà essere allegata oltre alla documentazione di rito, anche apposita relazione tecnica dalla quale risultino le caratteristiche, le dimensioni, la destinazione d'uso, il valore di stima dell'immobile, mentre l'acquisto di beni immobili all'estero, dovrà essere autorizzato, dietro presentazione di apposita istanza corredata della predetta relazione, dal Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39 con le modalità e procedure di cui al successivo art. 49;
- k) - a devolvere, il patrimonio, in caso di scioglimento e liquidazione, per finalità esclusivamente pubbliche, o a persone, enti, società che siano altre Fondazioni e/o associazioni;
- l) - a richiedere al Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39 l'autorizzazione ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro superiore a € 25.000,00= annue con le modalità e procedure di cui al successivo art. 47;
- m) - a richiedere al Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39 l'autorizzazione per l'apertura di conti correnti all'estero o comunque per l'instaurazione e/o l'esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri con le modalità e procedure di cui all'art. 48;
- n) - a rifiutare somme e dazioni di danaro contante che, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto superino l'importo annuo di € 1.000,00= se non per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni e con il limite di cui alla precedente lettera l);
- o) - ad effettuare pagamenti per contanti non superiori a € 1.000,00= se non per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni e con il limite di cui alla precedente lettera l);
- p) - a rifiutare qualsiasi dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano la residenza in uno dei paesi non collaborativi, sottoposti a monitoraggio, rientranti nell'elencazione divulgata ed aggiornata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino;
- q) - ad identificare e censire le persone fisiche e/o giuridiche che effettuano dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- comunque denominate o donazioni di beni mobili, conservando la relativa documentazione presso la sede della Fondazione per cinque anni;
- r) - a provvedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo. I dati e le informazioni e la relativa documentazione devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di ricezione del finanziamento o dall'esecuzione dell'operazione di utilizzo dei fondi. Tali dati ed informazioni devono essere forniti, su richiesta, al Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39, ed all'Agenzia di Informazione Finanziaria per le funzioni alla stesse attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92. A tal fine devono essere utilizzati il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi dettagliati", come da Allegato "A" alla presente legge;
- s) - a depositare annualmente presso al Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39, il bilancio ed il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi", come da Allegato "B" alla presente legge;
- t) - a segnalare al Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39, fatti di particolare rilevanza nella gestione e nell'amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza dello stesso Comitato di Controllo;
- u) - a fornire a semplice richiesta del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39 e all'Agenzia di Informazione Finanziaria ogni informazione e/o documentazione attinente alla gestione, amministrazione ed anche all'impiego delle risorse della Fondazione per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
- v) - a richiedere al Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto con le modalità e procedure di cui al successivo art. 50;
- w) - a conservare per almeno cinque anni e tenere a disposizione del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, l'elenco delle transazioni nazionali ed internazionali al fine di verificare che i fondi siano stati impiegati in conformità alle finalità ed agli scopi istituzionali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto;
- x) - a non procedere alla fusione ed alla scissione con altre fondazioni;
- y) - a richiedere al Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 39 l'autorizzazione all'acquisto, a qualunque titolo, di beni mobili registrati di cilindrata superiore a 2000 cc., semprechè gli stessi siano strumentali agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;

TITOLO V
DEL CONTROLLO E AUTORIZZAZIONI NELLE FONDAZIONI

CAPO I



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

DELL'ISTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO

Art. 39

(Istituzione del Comitato di Controllo)

1. È istituito il Comitato di Controllo al quale sono demandati i compiti, le funzioni ed i poteri di cui al successivo articolo 46.
2. Il Comitato di Controllo assolve alle funzioni assegnate dalla presente legge in piena autonomia e indipendenza.
3. Il Comitato di Controllo è composto:
 - a) - dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che lo presiede;
 - b) - da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
5. L'incarico dei componenti del Comitato di Controllo di cui alla lettera b) del comma che precede, ha durata quinquennale, è rinnovabile per un massimo di due mandati. Il Comitato di Controllo nomina, nel proprio seno, un Vice-Presidente al quale sono affidate le funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
6. Per l'assolvimento delle funzioni assegnate dalla presente legge, al Comitato di Controllo dovrà essere assegnata una sede per l'esercizio della propria attività, e risorse anche economiche annuali, da utilizzarsi secondo criteri di efficienza ed economicità, che verranno imputate su appositi capitolo di spesa della legge di bilancio.
7. Il Comitato di Controllo predispose entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l'anno precedente ed entro il mese di settembre di ogni anno un documento di previsione dei costi che verranno sostenuti l'anno successivo.
8. Il rendiconto e il documento di previsione sono trasmessi alla Segreteria di Stato per l'Industria, l'artigianato e commercio per la sua successiva approvazione da parte del Congresso di Stato.

Art. 40

(Incompatibilità dei membri del Comitato di Controllo)

1. L'incarico di componente del Comitato di Controllo è precluso ai Membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai Magistrati ed agli appartenenti ai Corpi di Polizia, ai dipendenti della fondazione ed a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con gli scopi e funzioni demandate alla fondazione.

Art. 41

(Requisiti per la nomina dei membri del Comitato di Controllo)

1. Possono ricoprire la carica di componente del Comitato di Controllo di cui al terzo comma, lettera b) dell'art. 39, i cittadini sammarinesi o residenti in possesso del



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

godimento dei diritti civili e politici e che siano in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) classi di Laurea Magistrale con indirizzo amministrativo o contabile o in giurisprudenza;
 - b) o, in alternativa, i professionisti abilitati e regolarmente iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.
2. Non possono ricoprire la carica di componente il Comitato di Controllo e decadono immediatamente se nominati coloro che si trovino nella condizione di "Soggetto Inidoneo".
 3. I componenti il Comitato di Controllo sono tenuti a comprovare l'esistenza dei requisiti di onorabilità di cui al comma che precede anche e mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Legge 23 febbraio 2006 n 47 e dalla Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
 4. Con regolamento del Congresso di Stato potranno essere stabiliti ulteriori requisiti di professionalità e/o onorabilità per i componenti il Comitato di Controllo.
 5. Ai componenti il Comitato di Controllo al Presidente spetterà un compenso determinato con deliberazione del Congresso di Stato.

Art. 42

(Convocazione del Comitato di Controllo)

1. Le sedute del Comitato di Controllo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da spedire ai membri al domicilio da essi indicato almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie e/o pratiche da esaminare.
3. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al comma precedente purché con un giorno almeno di preavviso.
4. Il Comitato di Controllo si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le sedute del Comitato di Controllo non sono pubbliche.

Art. 43

(Deliberazioni del Comitato di Controllo)

1. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del Presidente, o del Vice-Presidente in assenza di questi, e comunque della maggioranza del Comitato di Controllo.
2. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
3. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere assunte anche tramite indicazione autografa del proprio voto sul documento riportante il testo della delibera proposta.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

4. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, o del Vice-Presidente in assenza di questi.
5. I membri del Comitato di Controllo non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale e/o professionale o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il 2° grado.
6. Alle riunioni del Comitato di Controllo possono partecipare - su proposta del Presidente - e senza diritto di voto, consulenti ed esperti esterni, il Commissario della Legge, i funzionari dell'Agenzia di Informazione Finanziaria ed i funzionari delle forze di polizia.

Art. 44

(Verbali del Comitato di Controllo)

1. Il Comitato di Controllo nomina di volta in volta un Segretario Verbalizzante al proprio interno ovvero permanentemente anche tra persone
2. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, o dal Vice-Presidente in assenza di questi, e dal Segretario Verbalizzante.
3. Il Segretario Verbalizzante può rilasciare copie ed estratti dei verbali agli interessati dalle deliberazioni.
4. I verbali muniti del visto del Presidente, fanno prova in giudizio fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 45

(Decadenza e sostituzione del Comitato di Controllo)

1. I membri del Comitato di Controllo di cui al terzo comma, lettera b) dell'art. 39 che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive ovvero che col loro comportamento arrechino pregiudizio agli interessi del Comitato stesso decadono dalla carica; in tal caso i rimanenti componenti comunicano al Congresso di Stato il verificarsi della decadenza entro 30 (trenta) giorni allo scopo di sostituirne il membro, tramite nomina in Consiglio Grande e Generale, come previsto dal precedente articolo 39.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno cinque giorni prima della deliberazione da parte del Comitato di Controllo.
3. Il Comitato di Controllo prende atto delle dimissioni dei propri componenti, dandone comunicazione al Congresso di Stato. Qualora ometta di prenderne atto o di darne comunicazione, può provvedervi direttamente il Congresso di Stato.
4. I membri dimissionari restano in carica fino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

CAPO II

DEI POTERI E FUNZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Art. 46

(Poteri e funzioni del Comitato di Controllo)

1. Il Comitato di Controllo:

- a) attua il controllo e la vigilanza sulle fondazioni disciplinate dalla legge;
- b) verifica che le Fondazioni perseguano le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto e che le stesse attemperino agli obblighi ed ai divieti previsti dalla legge;
- c) controlla che le Fondazioni utilizzino le risorse economiche, gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto e comunque per le finalità previste dalla legge;
- d) controlla che le fondazioni devolvano, in caso di scioglimento e liquidazione, il loro patrimonio ad altre fondazioni e/o associazioni o comunque per fini esclusivamente pubblici;
- e) concede alle Fondazioni l'autorizzazione ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro superiore a € 25.000,00= annue con le modalità e procedure di cui all'art. 47;
- f) concede alle fondazioni l'autorizzazione per l'apertura di conti correnti all'estero o comunque per l'instaurazione e/o l'esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri con le modalità e procedure di cui all'art. 48;
- g) concede alle fondazioni l'autorizzazione per l'intestazione di beni immobili siti all'estero con le modalità e procedure di cui all'art. 49;
- h) concede alle fondazioni l'autorizzazione ad acquistare a qualunque titolo un bene mobile registrato di cilindrata superiore a 2000 cc., purchè strumentali agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
- i) concede alle fondazioni l'autorizzazione per l'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto con le modalità e procedure di cui all'art. 50;
- j) procede alla nomina, revoca o sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo e dei sindaci in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale;
- k) promuove l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo ed i sindaci nei casi di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- l) può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale;
- m) verifica a campione la registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti dalle Fondazioni e il loro utilizzo;
- n) verifica ed esamina le segnalazioni pervenute circa il mancato rispetto da parte di Fondazioni dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge adottando i provvedimenti di sua competenza;
- o) può chiedere alle fondazioni ogni informazione e documentazione anche bancaria afferente all'attività ed alla gestione della fondazione;
- p) emana istruzioni, regolamenti, provvedimenti e/o circolari con efficacia vincolante per le fondazioni dirette a migliorare il perseguimento degli scopi delle fondazioni, nonché *memorandum of understanding* con altre autorità, anche internazionali, per la circolazione delle informazioni al fine di prevenire il rischio di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, il tutto nell'ambito dei poteri e delle funzioni previste dalla presente legge e per assicurare il rispetto delle raccomandazioni e degli standards internazionali;
- q) organizza corsi di formazione, convegni e seminari al fine di promuovere anche e congiuntamente con l'agenzia di informazione finanziaria, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul rischio del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rivolti a tutte le fondazioni;
- r) può chiedere ai soggetti vigilati e autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e per il tramite dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, ogni informazione e documentazione concernente i rapporti instaurati dalle fondazioni disciplinate dalla legge allo scopo di assolvere alle funzioni ad esso demandate;
- s) segnala al Consiglio dei XII le fondazioni che non hanno richiesto la prescritta autorizzazione ad accettare donazioni eredità e legati di beni immobili;
- t) segnala all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini;
- u) segnala all'Autorità Giudiziaria fatti di rilevante gravità, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza;
- v) propone all'autorità giudiziaria la liquidazione della fondazione nei casi previsti dalla legge;
- w) collabora con l'Agenzia di Informazione Finanziaria al fine di attuare un coordinamento per assicurare lo scambio di informazioni nazionale ed



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

internazionale allo scopo di attuare una efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, segnalando anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge 17 Giugno 2008 n.92 e successive modifiche;

- x) predispone periodicamente questionari da inviare alle Fondazioni ed enti senza scopo di lucro anche ed in collaborazione con l'Agenzia di Informazione Finanziaria al fine di analizzare i rischi dell'abuso del settore degli enti non lucrativi;
- y) predispone entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l'anno precedente ed entro il mese di settembre di ogni anno un documento di previsione dei costi che verranno sostenuti l'anno successivo;
- z) nomina, nel proprio seno, un Vice-Presidente al quale sono affidate le funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
- aa) applica le sanzioni previste dalla legge.

CAPO III
DELLE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO DI
CONTROLLO, DOMANDA E AUTORIZZAZIONE

Art. 47

(Autorizzazioni ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le Fondazioni che intendano accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro superiore a € 25.000,00= annue sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. All'istanza dovrà essere allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individui:
 - a) il soggetto, persona fisica e/o giuridica che intende effettuare la dazioni, il conferimento, l'assegnazione, l'elargizione, la sponsorizzazione, la liberalità o donazioni di beni mobili ed il relativo valore;
 - b) il valore delle precedenti dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità o donazioni di beni mobili, quando l'autorizzazione viene richiesta per il superamento dell'importo di cui al primo comma del presente articolo;
 - c) l'impegno per la Fondazione di utilizzare i beni indicati nell'istanza esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto sociale con divieto di utilizzazione per finalità diverse;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- d) l'obbligo per la fondazione di tenere un rendiconto relativo alla dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità o donazione di beni mobili, che in ogni caso dovrà essere riportato nelle scritture contabili obbligatorie;
3. Il Comitato di Controllo, dovrà esaminare l'istanza di cui al comma che precede entro 30 (trenta) giorni dal deposito della stessa e con provvedimento motivato potrà concedere o negare l'autorizzazione e, ove ritenga l'istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l'integrazione pena la reiezione dell'istanza
4. Il diniego dell'autorizzazione determinerà l'impossibilità per la Fondazione di ricevere la dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità o donazione di beni mobili, e ove la ricezione sia già avvenuta la conseguente la restituzione, con obbligo per il Comitato di Controllo, di segnalare all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini ed anche all'Agenzia di Informazione Finanziaria quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge 17 Giugno 2008 n.92 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista al comma 4 dell'art. 65.
5. L'importo di cui al primo comma del presente articolo potrà essere variato con Decreto Delegato.
6. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso, con la modalità ed i termini di cui alla legge 28 Giugno 1989, n. 68.

Art. 48

(Autorizzazioni all'apertura di conti correnti all'estero e per l'instaurazione e/o esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le Fondazioni che intendano procedere all'apertura di conti correnti all'estero o comunque all'instaurazione e/o l'esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. All'istanza dovrà essere allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individui:
- a) le motivazioni della richiesta, con l'indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
 - b) l'impegno per la Fondazione di tenere e conservare presso la sede della Fondazione tutta la documentazione relativa al rapporto;
 - c) l'obbligo per la fondazione di mettere a disposizione Comitato di Controllo tutta la documentazione del rapporto per i controlli e le verifiche di sua competenza;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- d) l'obbligo di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel bilancio il rapporto bancario e/o finanziario.
3. Il Comitato di Controllo, dovrà esaminare l'istanza di cui al comma che precede entro 30 (trenta) giorni dal deposito della stessa e con provvedimento motivato potrà concedere o negare l'autorizzazione e, ove ritenga l'istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l'integrazione pena la reiezione dell'istanza.
4. Il diniego dell'autorizzazione determinerà l'impossibilità per la Fondazione di procedere all'apertura di conti correnti all'estero o comunque all'instaurazione e/o l'esecuzione di rapporti bancari e/o finanziari con soggetti autorizzati esteri, con obbligo per il Comitato di Controllo, di segnalare all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini ed anche all'Agenzia di Informazione Finanziaria quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge 17 Giugno 2008 n.92 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista al comma 4 dell'art. 65.
5. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso, con la modalità ed i termini di cui alla legge 28 Giugno 1989, n. 68.

Art. 49

(Autorizzazioni per l'acquisto di beni immobili all'estero, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le Fondazioni che intendano procedere in qualsiasi forma all'acquisto di beni immobili all'estero, sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. All'istanza dovrà essere allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individui:
- a) le motivazioni della richiesta, con l'indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
 - b) le caratteristiche, dimensioni, ubicazione, destinazione d'uso ed il valore di stima dell'immobile;
 - c) la provenienza dell'immobile con l'indicazione precisa e l'identificazione del soggetto, persona fisica e/o giuridica;
 - d) l'impegno per la Fondazione di utilizzare i beni immobili indicati nell'istanza esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto sociale con divieto di utilizzazione per finalità diverse;
 - e) l'obbligo per la Fondazione di inserire e di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel bilancio i beni immobili detenuti all'estero;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- f) l'impegno per la Fondazione di tenere e conservare presso la sede della Fondazione tutta la documentazione relativa ai beni immobili detenuti all'estero;
 - g) l'obbligo per la fondazione di mettere a disposizione Comitato di Controllo tutta la documentazione relativa ai beni immobili detenuti all'estero per i controlli e le verifiche di sua competenza.
3. All'istanza di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere allegata perizia di stima dell'immobile redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere, Architetto o Geometra, giurata avanti al cancelliere della Repubblica di San Marino.
 4. Il Comitato di Controllo, dovrà esaminare l'istanza di cui al primo comma del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dal deposito della stessa e con provvedimento motivato potrà concedere o negare l'autorizzazione e, ove ritenga l'istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l'integrazione pena la reiezione dell'istanza.
 5. Il diniego dell'autorizzazione determinerà l'impossibilità per la Fondazione di procedere all'acquisto di beni immobili all'estero e l'acquisto sia avvenuto in assenza dell'autorizzazione del Comitato di Controllo, l'avvio dell'iter per la liquidazione coatta della Fondazione con le modalità e le procedure di cui agli articolo 51 e seguenti.
 6. Il Comitato di Controllo potrà segnalare all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini ed anche all'Agenzia di Informazione Finanziaria quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge 17 Giugno 2008 n.92 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista al comma 4 dell'art. 65.
 7. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso, con la modalità ed i termini di cui alla legge 28 Giugno 1989, n. 68.

Art. 50

(Autorizzazioni per l'esercizio di attività accessorie e direttamente connesse con gli scopi e le finalità istituzionali delle Fondazioni, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le Fondazioni che intendano esercitare attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. Si considerano attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, quelle attività temporanee di durata non superiore a 15 (quindici) giorni continuativi consistenti nella vendita di beni e/fornitura di servizi, organizzazione di lotterie a premi o



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- altre forme di organizzazione di eventi per la raccolta di fondi da destinare al perseguimento degli scopi della fondazione.
3. All'istanza dovrà essere allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individui:
- a) le motivazioni della richiesta, con l'indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
 - b) la durata, il luogo e le modalità di svolgimento delle attività connesse e collegate, con l'indicazione delle persone che assumeranno la responsabilità dell'organizzazione e della gestione di dette attività;
 - c) la provenienza, con l'indicazione precisa e l'identificazione del soggetto persona fisica e/o giuridica, dei beni e servizi impiegati per l'esercizio delle attività connesse e collegate, la categoria merceologica con l'indicazione del relativo valore,
 - d) l'impegno per la Fondazione di utilizzare i fondi raccolti esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto sociale con divieto di utilizzazione per finalità diverse;
 - e) l'obbligo per la fondazione di tenere e conservare un rendiconto relativo alle attività connesse e collegate, che in ogni caso dovrà essere riportato nelle scritture contabili obbligatorie;
 - f) l'obbligo per la Fondazione di inserire e di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel bilancio i proventi derivanti dall'esercizio delle attività connesse e collegate;
 - g) l'obbligo per la fondazione di mettere a disposizione del Comitato di Controllo tutta la documentazione relativa all'esercizio delle attività connesse e collegate.
4. Il Comitato di Controllo, dovrà esaminare l'istanza di cui al comma che precede, entro 30 (trenta) giorni dal deposito della stessa e con provvedimento motivato potrà concedere o negare l'autorizzazione e, ove ritenga l'istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l'integrazione pena la reiezione dell'istanza.
5. Con l'accoglimento della domanda il Comitato di Controllo potrà disporre l'osservanza di prescrizioni particolari per l'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali della Fondazione.
6. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni degli organi competenti in materia di igiene e sicurezza, occupazione del suolo pubblico e più in generale le autorizzazioni previste da norme speciali.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria quando l'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali delle fondazioni indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, determini la vendita di beni e/fornitura di servizi, l'organizzazione di lotterie a premi o altre



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- forme di organizzazione di eventi il cui ricavato non superi l'importo di 5.000,00= (euro cinquemila).
8. Il diniego dell'autorizzazione determinerà l'impossibilità per la Fondazione di procedere all'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto.
 9. Il Comitato di Controllo potrà segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini ed anche all'Agenzia di Informazione Finanziaria quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge 17 Giugno 2008 n.92 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista al comma 4 dell'art. 65.
 10. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso, con la modalità ed i termini di cui alla legge 28 Giugno 1989, n. 68.

TITOLO VI
DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE FONDAZIONI

CAPO I

Art. 51
(Cause di scioglimento)

1. Le Fondazioni si sciolgono e si deve procedere alla loro liquidazione:
 - a) per il decorso del termine;
 - b) per il conseguimento degli scopi e delle finalità o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirli;
 - c) per l'impossibilità di funzionamento;
 - d) per la mancanza di risorse anche patrimoniali che ne determinano l'impossibilità di continuazione dell'attività;
 - e) per volontà del Fondatore e per mancato versamento dei conferimenti;
 - f) per deliberazione del Comitato di Controllo e su segnalazione dello stesso all'autorità giudiziaria;
 - g) per violazione delle disposizioni contenute all'art. 49 (omessa richiesta dell'autorizzazione all'intestazione di beni immobili all'estero).
2. Costituisce altresì causa di scioglimento della fondazione, la riduzione per perdite che faccia scendere il patrimonio al di sotto del minimo di legge.
3. Le Fondazioni si sciolgono inoltre per le altre cause previste dalla legge e dallo statuto.

Art. 52
(Nuove operazioni)

1. Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo non può compiere nuove operazioni. In caso contrario, i



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

componenti il Consiglio Direttivo gli amministratori che hanno agito rispondono solidalmente ed illimitatamente per i danni subiti dalla Fondazione, dal fondatore, dai creditori sociali e dai terzi.

Art. 53
(La liquidazione)

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo deve convocare il Fondatore; in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale, il Comitato di Controllo.
2. Se lo statuto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale, se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazione del fondatore, entro trenta giorni dal verificarsi della causa determinante lo scioglimento, alla liquidazione provvedono i liquidatori nominati dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse.
3. Per gravi motivi, il Commissario della Legge, d'ufficio o su istanza di chi abbia interesse, può revocare l'incarico ai liquidatori anche se nominati dal Fondatore.

Art. 54
(Poteri dei liquidatori)

1. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di conversione del patrimonio della fondazione, possono accettare pagamenti e riscuotere crediti, stare in giudizio per conto della fondazione, transigere e compromettere, salvo il dovere di acquisire l'autorizzazione del Commissario della Legge nel caso di operazioni concernenti beni immobili.
2. I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della fondazione al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione.
3. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata dall'articolo 25.
4. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non essere soggetti inidonei.

Art. 55
(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. I liquidatori devono presentare annualmente il bilancio d'esercizio. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni dell'articolo 38 e in quanto compatibili le norme di cui al titolo III art.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- 74 e seguenti della legge 23 Febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
3. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di devoluzione del patrimonio e dell'attivo, in conformità alle previsioni statutarie, al fondatore, e in caso di morte e/o fallimento del Fondatore o quando nei confronti di quest'ultimo venga aperta una procedura concorsuale, al Comitato di Controllo. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione ad *valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
 4. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate da chiunque vi abbia interesse opposizioni al piano di devoluzione del patrimonio e dell'attivo mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale il fondatore ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
 5. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
 6. I liquidatori convocano il fondatore, per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e secondo le finalità indicate nella relazione il patrimonio e l'attivo finale viene devoluto in conformità alle previsioni statutarie, per finalità pubbliche, o a persone, enti, società che siano altre fondazioni e/o associazioni.
 7. Eseguiti tutti gli incumbenti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della Fondazione dal Registro; con la cancellazione la fondazione è estinta.

Art. 56

(Somme non riscosse)

1. Le somme non ritirate dagli aventi diritto, entro un anno dalla data della loro messa a disposizione da parte dei liquidatori, sono devolute all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.

Art. 57

(Deposito dei libri sociali)



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

1. I libri della Fondazione devono essere depositati e conservati per cinque anni nei luoghi e con le garanzie stabilite dalla legge; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

TITOLO VII
DELL'AFFILIAZIONE E RAGGRUPPAMENTO DELLE FONDAZIONI

Art. 58

(Affiliazione e raggruppamento delle Fondazioni)

1. Le Fondazioni disciplinate dalla Legge possono ottenere l'affiliazione ad altre Fondazioni anche internazionali, fermo restando il rispetto e l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge.
2. Le Fondazioni disciplinate dalla presente legge, possono creare un raggruppamento di tipo strumentale, al fine di aiutarsi reciprocamente nel raggiungimento dello scopo comune.
3. Ciascuna fondazione può offrire alle altre le proprie competenze e specialità. Inoltre le Fondazioni partecipanti al raggruppamento possono scambiarsi beni e servizi, allo scopo di ottenere risparmi di spesa e vantaggi reciproci.
4. Il raggruppamento non si pone come soggetto giuridico a sè stante e con specifiche peculiarità né acquista personalità giuridica.
5. Il raggruppamento di tipo strumentale si concretizza con un contratto stipulato dalle fondazioni partecipanti.
6. Costituiscono elementi essenziali del contratto di raggruppamento:
 - a) la finalità: le fondazioni partecipanti devono essere enti senza fine di lucro che perseguono concretamente fini ideali e di pubblico interesse e non fini commerciali e lucrativi ai sensi della presente legge;
 - b) l'obiettivo comune: le fondazioni partecipanti devono perseguire un obiettivo comune;
 - c) la deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo delle fondazioni sulla formazione del raggruppamento;
 - d) l'oggetto dell'attività; la sede; la durata; le norme sull'amministrazione del raggruppamento; le regole per l'accettazione dei nuovi membri;
 - e) l'elezione di un rappresentante comune: i partecipanti al raggruppamento eleggono un rappresentante comune, cioè la fondazione partecipante che rappresenta il raggruppamento, intrattenendo rapporti con i terzi;
 - f) la paritarietà dei partecipanti al raggruppamento: le decisioni del raggruppamento devono essere assunte all'unanimità;
 - g) le modalità di trascrizione delle decisioni del raggruppamento che debbono constare da apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del raggruppamento;
 - h) la previsione dell'obbligo per il rappresentante comune di redigere periodicamente una relazione sull'attività del raggruppamento, da trascriversi in apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni del raggruppamento;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- i) l'obbligo per ciascuna fondazione membro del raggruppamento di annotare, nella propria contabilità, separatamente dalle altre, le operazioni che si riferiscono agli accordi presi all'interno del raggruppamento.
7. Dell'avvenuto raggruppamento di fondazioni deve essere data comunicazione al Comitato di Controllo.

TITOLO VIII
DEL REGIME FISCALE DELLE DELLE FONDAZIONI

Art. 59
(Regime Fiscale)

1. Il regime fiscale delle Fondazioni disciplinate dalla presente legge per ciò che attiene alle imposte sui redditi è quello disciplinato dalla legge 16 Dicembre 2013 n. 166 (Imposta Generale sui Redditi).
2. Per ogni altra disposizione fiscale e tributaria si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 60
(Stipula di convenzioni con Fondazioni)

1. Il Congresso di Stato, dietro emanazione di apposito decreto delegato, può addivenire stipula di convenzioni con Fondazioni disciplinate dalla presente legge allo scopo di concedere particolari agevolazioni di carattere fiscale e tributario ovvero esenzioni da tributi, imposte e tasse in conformità agli scopi perseguiti che saranno all'uopo identificati con l'emanazione del Decreto Delegato.

TITOLO IX
NORME TRASITORIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE FONDAZIONI
ESISTENTI

Art. 61
(Adeguamento delle Fondazioni esistenti)

1. Le Fondazioni giuridicamente riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare i relativi statuti e ad ottemperare alle disposizioni di legge entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 62
(Mancato Adeguamento delle Fondazioni esistenti)

1. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 61 è causa di scioglimento della Fondazione; in tal caso si deve procedere alla liquidazione.
2. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, la liquidazione può essere disposta d'ufficio dal Commissario della legge.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

3. A tal fine il Commissario della Legge assegna alla Fondazione un termine di 60 giorni per l'adeguamento dello statuto, decorso infruttuosamente il quale potrà disporre la liquidazione d'ufficio.
4. Si applicano per la liquidazione le disposizioni del Titolo VI.

**TITOLO X
DELLE SANZIONI**

**Art. 63
(Potere sanzionatorio)**

1. Al Comitato di Controllo, compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti le fondazioni.
2. Il Comitato di Controllo provvede all'accertamento delle violazioni amministrative ed all'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge.
3. Esso procede di propria iniziativa ovvero su segnalazione o richiesta di ogni altro pubblico ufficio, avvalendosi anche della Polizia Civile e della Gendarmeria.
4. Il Comitato di Controllo ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni, emanare disposizioni immediatamente esecutive; può richiedere all'autorità giudiziaria ordinaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti, ivi compresa la facoltà di richiedere all'Agenzia di Informazione Finanziaria i provvedimenti di sua competenza previsti dalla Legge 17 Giugno 2008 n.92 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Ai fini di quanto previsto ai commi che precedono:
 - a) gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare al Comitato di Controllo i fatti che costituiscono illeciti amministrativi in materia di fondazioni trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dal Comitato di Controllo, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dal Comitato stesso;
 - b) il Comitato di Controllo trasmette all'autorità giudiziaria ordinaria notizia degli illeciti penali connessi ad illeciti amministrativi dei quali sia venuta a conoscenza nell'ambito degli accertamenti dallo stesso Comitato eseguiti;
 - c) il Comitato di Controllo ha potere di ordinanza per assicurare che le fondazioni svolgano la loro attività in modo conforme alla legge, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo il Comitato di Controllo delle Fondazioni emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello, nel termine di venti giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68; il ricorso non sospende l'esecutività dell'atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

d) il Comitato di Controllo l'Ufficio segnala agli uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.

Art. 64

(Procedimento e criteri per l'applicazione delle sanzioni)

1. Il Comitato di Controllo notifica per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, alle fondazioni e per esse ai rispettivi Legali rappresentanti, le irregolarità riscontrate, provvedendo a comminare la relativa sanzione.
2. La sanzione deve indicare: le generalità del contravventore, le esatte circostanze del fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, l'indicazione della norma violata, la somma da pagare e le relative modalità, nonché l'indicazione del termine per il ricorso e dell'Autorità competente da adire.
3. L'entità della sanzione e la determinazione della stessa nei limiti fissati dalla legge tra un minimo ed un massimo, è stabilita dal Comitato di Controllo, tenendo conto anche dell'esistenza di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazioni di diverse disposizioni compiute con un'unica azione od omissione, della reiterazione della condotta irregolare, nonché di ogni altro elemento dal quale desumere la gravità della violazione ed anche al comportamento successivo alla violazione tenuto allo scopo di aggravare o attenuare le conseguenze della violazione stessa.
4. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la fondazione che con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
5. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso per almeno due volte la medesima violazione amministrativa prevista dalla legge. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
6. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
7. La sanzione amministrativa deve essere estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento entro il termine di 20 (venti) giorni a far data dalla ricezione della relativa sanzione.
8. Il pagamento nei termini di cui al comma che precede comporta la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento nella misura ridotta pari alla metà delle somme indicate nella sanzione.
9. Avverso la sanzione comminata dal Comitato di Controllo è ammesso ricorso nei modi, termini e nelle forme previste dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 ed eventuali successive modifiche.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

10. Scaduto il termine per il pagamento, il Comitato di Controllo o si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.
11. Le somme incassate a seguito del pagamento delle sanzioni, saranno imputate su uno specifico capitolo del Bilancio dello Stato.
12. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge dovranno essere comprese nell'elenco delle sanzioni amministrative che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 65
(Sanzioni)

1. Il Notaio che non ottemperi al deposito dell'atto costitutivo della Fondazione nei termini indicati al primo comma dell'art. 16 o che non provveda al deposito degli atti che modificano lo statuto da lui rogati nei termini indicati all'art. 17, indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni che potranno essere autonomamente adottate dal competente Ordine Professionale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00= (euro mille) oltre alla sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di quindici giorni ad un massimo di mesi due; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e in aggiunta alle responsabilità previste all'art. 25, i membri del Consiglio Direttivo di Fondazioni che non ottemperino agli obblighi previsti al comma 2, lett. a), c), d) ed e) dell'art. 25, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00= (euro mille) a € 5.000,00= (euro cinquemila).
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il Sindaco che non ottemperi agli obblighi previsti al primo comma dell'art. 32, indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni che potranno essere autonomamente adottate dal competente Ordine Professionale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00= (euro mille) a € 5.000,00= (euro cinquemila) oltre alla sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di quindici giorni ad un massimo di mesi due; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che non ottemperino agli obblighi previsti all'art.36, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00= (euro mille) a € 5.000,00= (euro cinquemila).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che non ottemperino agli obblighi previsti al comma 1 dell'art. 38, sono punite con una sanzione



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

- amministrativa pecuniaria da € 1.000,00= (euro mille) a € 10.000,00= (euro diecimila) in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, in aggiunta alle responsabilità dei liquidatori previste al comma 3 dell'art. 54, le fondazioni che non ottemperino alle disposizioni previste ai commi 1, 2, 3, 6 e 7 dell'art. 55, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00= (euro mille) a € 5.000,00= (euro cinquemila).
 7. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che:
 - a) non ottemperino alle disposizioni previste all'art. 57 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00= (euro mille);
 - b) non ottemperino alle disposizioni previste ai commi 6 e 7 dell'art. 58 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00= (euro mille) a € 3.000,00= (euro tremila).
 8. Fatte salve le violazioni amministrative previste dalla presente legge, la violazione delle istruzioni e delle ordinanze emanate dal Comitato di Controllo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00= (euro mille) a € 5.000,00= (euro cinquemila).
 9. La violazione di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge è punita con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000,00= (euro mille) a € 5.000,00= (euro cinquemila).

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI ED ENTRATA
IN VIGORE

Art. 66
(Rinvio a Norme)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Legge si rinvia alle disposizioni di Leggi vigenti ed in particolare, alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 successive modifiche e/o integrazioni in quanto compatibili.

Art. 67
(Modifiche ed integrazioni)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sarà possibile intervenire con Decreto Delegato al fine di apportare alla stessa modifiche e integrazioni allo scopo di risolvere eventuali problemi applicativi o per adeguare, uniformare/allineare la stessa al rispetto delle raccomandazioni ed agli *standards* internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alle raccomandazione Moneyval o ad altri organismi internazionali cui la Repubblica di San Marino aderisce.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Art. 68
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) art. 37 della Legge 23 Luglio 2010, n. 129 (DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI) nella sola parte concernente le Fondazioni;
- b) art. 38 della Legge 23 Luglio 2010, n. 129 (DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI);
- c) tutte le norme espressamente o implicitamente in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 69
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.